

Novità fiscali del 30 settembre 2009: registro delle imprese e R.E.A.: adempimenti pubblicitari sul web e nuove istruzioni; modifiche alla disciplina IVA per i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia; il Consiglio dei Ministri vara la manovra economica per il 2010; comunicazione unica alla Camera di Commercio

Publicato il 30 settembre 2009

registro delle imprese e R.E.A.: adempimenti pubblicitari sul web e nuove istruzioni; modifiche alla disciplina IVA per i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia; il Consiglio dei Ministri vara la manovra economica per il 2010; comunicazione unica alla Camera di Commercio

Indice:

- 1) Lavoro svolto contemporaneamente in due o più stati: come applicare la regolamentazione previdenziale comunitaria**
- 2) Possibilità di compensare i ruoli con i crediti d'imposta**
- 3) Registro delle imprese e rea adempimenti pubblicitari sul web e nuove istruzioni**
- 4) Modifiche alla disciplina IVA per i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia**
- 5) Il Cdm da il via libera alla manovra economica per il 2010**
- 6) Brevi fiscali (Comunicazione unica alla Camera di Commercio)**

1) Lavoro svolto contemporaneamente in due o più stati: come applicare la regolamentazione previdenziale comunitaria

Anche per le ipotesi nelle quali il lavoratore svolge attività come lavoratore dipendente, o come lavoratore autonomo, in due o più stati membri dell'Unione europea, l'INPS, con la circolare n. 90 del 10.07.2009, ha fornito delle istruzioni che concernono:

- i soggetti che lavorano sul territorio di due o più dei 27 Stati membri dell'Unione europea;
- i soggetti che lavorano sul territorio di due o più dei 25 (esclusi Bulgaria e Romania) Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia;

- i soggetti che lavorano sul territorio di due o più dei 25 (esclusi Bulgaria e Romania) Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera.

Dal canto suo, la **Fondazione studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro con il documento del 28.09.2009** ha dato la seguente interpretazione in materia:

Se il soggetto, sia dipendente che autonomo, che lavora normalmente in due o più Stati dell'Unione europea, risiede in uno degli Stati ove lavora, occorre applicare la legislazione di sicurezza sociale vigente nello Stato di residenza.

Lavoratori iscritti alla gestione separata

L'INPS ha precisato che la normativa comunitaria non contempla alcuna disposizione di sicurezza sociale inerente alle categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 335/1995.

Si è, quindi, resa necessaria un'assimilazione ai lavoratori dipendenti o ai lavoratori autonomi.

Lavoratori che svolgono, contemporaneamente, attività di lavoro dipendente e autonomo in due o più stati membri

Qualora il soggetto svolga contemporaneamente lavoro dipendente e autonomo in più Stati membri, è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui svolge l'attività di lavoro dipendente.

In deroga al principio dell'unicità della legislazione applicabile, l'allegato VII del regolamento CE 1408/1971 contempla alcune ipotesi in cui si rendono applicabili le legislazioni di sicurezza sociale di entrambi gli Stati in cui viene svolta l'attività lavorativa.

In tale evenienza, operativamente, non deve essere rilasciato alcun formulario E 101, poiché non è contemplato l'esonero da alcun regime assicurativo.

| IPOTESI | STATO DI LAVORO | LEGGE APPLICABILE |
|--|---|---|
| Impiegati pubblici e personale assimilato | Qualsiasi Stato membro | Stato di provenienza |
| Distacco del lavoratore dipendente per max 12 mesi (oltre ad eventuali proroghe) | Qualsiasi Stato membro | Stato di provenienza |
| Lavoro contemporaneo in due o più Stati membri del personale viaggiante, qualora l'impresa abbia sede in uno Stato comunitario | Stato in cui ha sede l'impresa | Stato in cui ha sede l'impresa |
| | Stato in cui ha sede la succursale o la rappresentanza | Stato in cui ha sede la succursale o la rappresentanza |
| | Stato di residenza del lavoratore o di occupazione prevalente | Stato di residenza del lavoratore o di occupazione prevalente |
| Lavoro contemporaneo in due o più Stati membri di lavoratori dipendenti | Almeno una parte nello Stato in cui risiede | Stato di residenza |
| | Diverso dallo Stato di residenza | Stato in cui ha sede o domicilio il datore di lavoro |

| | | |
|---|---|--|
| Distacco di lavoratore autonomo prevedibilmente per max 12 mesi | Diverso dallo stato in cui normalmente lavora | Stato di provenienza |
| Lavoro contemporaneo in due o più Stati membri di lavoratori autonomi | Almeno una parte nello Stato in cui risiede | Stato di residenza |
| | Diverso dallo Stato di residenza | Stato in cui è svolta l'attività principale |
| | Lo Stato di residenza o nel quale è svolta l'attività principale non contempla l'iscrizione al regime assicurativo per la vecchiaia | Stato che consente l'iscrizione nel regime assicurativo |
| Lavoro dipendente in uno Stato membro, contemporaneamente a lavoro autonomo in altro Stato membro | Qualsiasi Stato membro | Stato in cui è svolto il lavoro dipendente |
| Lavoro come dipendente pubblico in uno Stato membro, contemporaneo a lavoro dipendente o autonomo in altro Stato membro | Qualsiasi Stato membro | Stato in cui il lavoratore è occupato come dipendente pubblico |

(Nota: Tabella redatta dalla Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro)

2) Possibilità di compensare i ruoli con i crediti d'imposta

In dottrina (Saverio Cinieri, in Ipsoa settembre 2009) sono state rimarcate le possibili scelte che può adottare il contribuente che deve chiudere la dichiarazione dei redditi a credito.

Le possibilità date dal legislatore sono:

- richiesta di rimborso;
- utilizzo in compensazione con altri debiti di imposte e contributi;
- riporto all'anno successivo.

In caso di richiesta a rimborso del credito, per ridurre i tempi di erogazione occorre presentare una richiesta di accreditamento.

La richiesta di accredito può essere effettuata presso qualsiasi ufficio che provvederà all'acquisizione delle coordinate del conto corrente del richiedente.

Si possono fornire le coordinate del conto anche on line tramite la specifica applicazione

disponibile sul sito dell'Agenzia.

Per chi è già registrato ai servizi telematici dell'Agenzia ed è in possesso, quindi, del codice Pin, la richiesta di accredito può essere effettuata attraverso il canale Fisconline.

Compensazione dei ruoli con i crediti d'imposta

Per ultimo è stata introdotta la possibilità di pagare le cartelle esattoriali con i rimborsi attesi e spettanti, la cd. compensazione dei ruoli con i crediti d'imposta.

In particolare, in base al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, *“il contribuente che attende un rimborso (già verificato dall'Agenzia delle Entrate) e risulta destinatario di una cartella di pagamento per tributi erariali non pagati, riceve una comunicazione con la quale l'agente per la riscossione gli propone di compensare tutti i debiti, erariali e non, con i crediti. Si hanno 60 giorni di tempo, durante i quali viene sospesa l'esecuzione del ruolo, per esaminare i documenti, chiedere informazioni più dettagliate e decidere se aderire o meno alla proposta. Se si accetta la proposta, la somma da rimborsare viene ridotta nella misura corrispondente all'importo della cartella di pagamento per la quale il contribuente è stato invitato ad autorizzare la compensazione.*

Se non si accetta o non si risponde alla proposta, cessano gli effetti della sospensione dell'azione di recupero del ruolo”.

3) Registro delle imprese e rea adempimenti pubblicitari sul web e nuove istruzioni

La L. 7.7.2009, n. 88 (Comunitaria 2008) ha adeguato la nostra normativa a quella comunitaria.

In particolare, ai fini del recepimento della Direttiva 2003/58/ CE, è stato modificato l'art. 2250 c.c., prevedendo per alcune società (in particolare quelle di capitali) l'obbligo di indicare sul sito web, e non solo nella normale corrispondenza, alcuni nuovi dati (sede, Registro delle imprese, ammontare del capitale, ecc.) per fini di informazione nei confronti dei terzi.

Tale obbligo si affianca agli attuali adempimenti pubblicitari obbligatori.

Inoltre, il Ministero per lo Sviluppo economico con la C.M. 9.9.2009, n. 3628/C detta le nuove istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel Registro delle imprese e per la denuncia al Repertorio economico amministrativo (Rea) sulla base delle nuove specifiche tecniche approvate con il D.M. Ministero dello Sviluppo economico del 14.8.2009.

Esse integrano il Modello di comunicazione unica per la nascita dell'impresa (il D.P.C.M. 6.5.2009 contiene le regole tecniche per la sua pratica adozione)

(Vincenzo D'Andò, in La Settimana Fiscale, Il Sole 24 Ore, n. 37 del 08.10.2009)

4) Modifiche alla disciplina IVA per i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia

L'Assonime nella nota del 28/09/2009 ha evidenziato le rilevanti modifiche in materia di IVA, contenute nel D.L. 25 settembre 2009, n. 135 (in G.U. n. 223 del 25 settembre 2009), finalizzato all'assolvimento di obblighi comunitari e all'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia.

In tale documento è stato osservato quanto segue:

“L'art. 11 del decreto dà attuazione alle recente sentenza della Corte di Giustizia n. C-244/08 del 16 luglio 2009, la quale ha dichiarato difforme dalla disciplina comunitaria la legge IVA nazionale laddove prevedeva che l'imposta afferente gli acquisti effettuati direttamente in Italia da un soggetto estero debba essere chiesta a rimborso all'Amministrazione fiscale italiana, a norma dell'art. 38-ter del d.p.r. n. 633 del 1972, anche quando tale soggetto ha in Italia una stabile organizzazione.

Con l'art. 11 del decreto è stato modificato, dunque, l'art. 38-ter, consentendosi al soggetto estero di recuperare l'IVA sugli acquisti mediante la relativa detrazione ad opera della propria stabile organizzazione.

Lo stesso art. 11, inoltre, modificando l'art. 17 del d.p.r. n. 633 del 1972, prevede che se un soggetto estero ha una stabile organizzazione in Italia non può più, nello stesso tempo, nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente, con la conseguenza che il non residente può essere titolare di un unico numero di partita IVA.

Finora, invece, era consentito al soggetto non residente con stabile organizzazione anche di effettuare operazioni in Italia al di fuori di tale stabile nominando un rappresentante fiscale o identificandosi direttamente: la stabile organizzazione poteva, quindi, coesistere con il rappresentante fiscale o, in alternativa, con l'identificazione diretta, dando luogo, in questo caso, ad una duplice posizione IVA dello stesso soggetto.

Sempre in base all'art. 11, infine, se un soggetto estero ha una stabile organizzazione in Italia ed effettua direttamente operazioni imponibili nei confronti di privati consumatori nazionali, gli obblighi IVA relativi a tali operazioni devono essere adempiuti dalla stabile organizzazione, non potendo più il soggetto estero nominare a tal fine un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente in Italia, come invece finora previsto”.

5) Il Cdm dà il via libera alla manovra economica per il 2010

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla manovra economica per il 2010, composta di tre

articoli e tabelle.

Nè tasse nè tagli. La finanziaria snella formata da soli 3 articoli e svuotata degli interventi di manovra sull'economia - anticipati dal decreto legge varato a fine giugno - è stata approvata dal Consiglio dei ministri del 22 settembre ed entro il 30 settembre sarà presentata al Parlamento.

Abbiamo presentato - ha affermato il presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri - una legge finanziaria fatta di tre articoli più le tabelle che non ha modificato nulla per il 2010 e il 2011 e che ha aggiunto il 2012".

E il ministro dell'Economia e delle finanze ha poi aggiunto "Il messaggio che cerchiamo di trasmettere al Paese, nel mondo politico e all'esterno - con il bilancio dello Stato per tre anni - è quello di affidabilità strutturata su un profilo triennale".

6) Brevi fiscali:

- Made in Italy: modifiche alla disciplina

Con il D.L. 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia, è stata anche modificata la disciplina penale in materia di made in Italy.

Tre sono le novità introdotte:

- un nuovo reato relativo all'indicazione di vendita dei prodotti che li presenta come interamente italiani;
- una sanzione amministrativa pecuniaria per determinati usi del marchio che costituiscono fallace indicazione;
- l'abrogazione delle disposizioni introdotte dalla legge n. 99/2009, che erano operative dal 15 agosto 2009.

Il nuovo reato punisce con la reclusione fino a 2 anni e 6 mesi e con la multa fino a 26.600 euro chiunque fa uso di indicazioni di vendita che presentino il prodotto come interamente realizzato in Italia ovvero fa uso di segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione.

È soggetto invece alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 250.000 il titolare o il licenziatario del marchio che ne fa uso con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine.

(Assonime, nota del 28.09.2009)

- Risparmio energetico: in G.U. il Decreto che semplifica gli incentivi fiscali

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 224 del 26.09.2009 il D.M. 06.08.2009, contenente le semplificazioni della normativa sugli incentivi fiscali per il risparmio energetico, che entreranno in vigore dal 11.10.2009.

Le particolarità contenute in tale misura sono:

- L'incumulabilità tra detrazione Irpef/Ires del 55% e premio aggiuntivo per gli impianti fotovoltaici;
- l'asseverazione della rispondenza dell'intervento potrà essere effettuata anche dal direttore lavori;
- per i pannelli solari in autocostruzione, non è più necessario recuperare la certificazione di qualità del vetro solare.

- INAIL: Comunicazione unica alla Camera di Commercio

L'INAIL, con circolare n. 52 del 28 settembre 2009, ha fornito precisazioni sulle nuove modalità di iscrizione ai fini assicurativi tramite denuncia al registro delle imprese, utilizzabili dal 01.10.2009.

L'Istituto ha precisato che nella modulistica per la comunicazione unica è presente la denuncia di esercizio, che dovrà essere compilata con gli stessi identici dati del modello cartaceo e del servizio on-line accessibile sul sito dell'INAIL - Punto Cliente.

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l